



# COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**DETERMINA N. 213**

**DEL 15 aprile 2026**

## **SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA**

**OGGETTO:** ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: "PIANEZZA CITTA' SOLIDALE". ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLE QUOTE DI COMPETENZA DEL GESTORE, REFERENTE E AUSILIARIO.

### **IL RESPONSABILE DI SETTORE**

Premesso che:

- la legge n. 3 del 27/01/2012, come modificata dalla legge n. 221/2012 ( di conversione del D. L. 179/2012), mette a disposizione dei consumatori e di altri soggetti esclusi dalle procedure fallimentari una nuova procedura per agevolare il risanamento della propria condizione debitoria, ovvero il sovraindebitamento;
- il D. L. 179/2012, come convertito nella legge n. 221/2012, modificando in parte la disciplina di cui alla citata legge 3/2012 ha istituito tre diverse procedure: 1) Il piano del consumatore; 2) l'accordo del debitore; 3) la liquidazione dei beni. La disciplina, in questo modo, si presenta come strumento concorsuale con effetti sdebitatori e non a carattere negoziale – transattivo;
- tale legge sul sovra indebitamento riconosce al debitore la facoltà di redigere un accordo con i creditori. Il debitore è esclusivamente una persona fisica, ossia un consumatore, una microimpresa o non assoggettabile a procedure concorsuali, che si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, nonché in una definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. La proposta viene redatta con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi e si sostanzia in un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano di ammortamento dei debiti che assicuri il pagamento dei debiti contratti senza pregiudicare i diritti di chi all'accordo non ha aderito.

Dato atto che:

- il soggetto fondamentale per il raggiungimento dell'accordo e per la sua soddisfazione nell'ambito della procedura di Composizione della Crisi da sovraindebitamento è l'Organismo per la Composizione della Crisi – OCC;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28 novembre 2016, successivamente

modificata con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 12.05.2017 e n. 9 del 27.02.2018 , è stato costituito tale Organismo per la Composizione della Crisi e approvato l' apposito regolamento atto a disciplinarne l'attività, le funzioni e il collegamento con la struttura comunale;

- con decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 19.05.2017 è stato iscritto al n. 112 nella sezione B del registro degli Organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi l' "Organismo di Composizione della Crisi Pianezza Città Solidale";

- l'Organismo è entrato in funzione l'11 dicembre 2017.

Rilevato che l'art. 16 - "COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE" del predetto regolamento stabilisce che:"

"I compensi comprendono quelli per il Gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo e verranno concordati di volta in volta con il debitore.

In difetto di accordo con il debitore, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. Del D. M. n. 202/2015.

L'incontro preliminare presso la Segreteria amministrativa, per valutare la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi, è gratuito.

Nel momento in cui, a seguito di un'attenta disamina sulla fattibilità della pratica, il Referente avrà nominato il Gestore della crisi, il debitore istante dovrà versare un acconto all'Organismo a mezzo di bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale di Pianezza.

In particolare, all'Organismo è dovuto dal debitore un importo non inferiore ad euro 200,00 (duecento/00) comprensivo di spese vive, Iva e contributo unificato ( per deposito del piani e liquidazione del patrimonio), a mezzo di bonifico bancario quale acconto sul compenso complessivo, che sarà determinato sulla base dei parametri precedenti ed avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o della proposta di piano.

Tale acconto è dovuto anche nelle ipotesi declinate nella Sezione seconda della legge n. 3/2012 relativamente alla liquidazione del patrimonio.

Il debitore, a seguito del pagamento, dovrà trasmettere all'Organismo la ricevuta di pagamento e dovrà corrispondere direttamente al Gestore della Crisi all'uopo nominato le marche da bollo necessarie per l'istruttoria della pratica.

Il saldo del compenso dovrà essere versato dal debitore entro sei mesi dall'omologa dell'accordo relativamente all'accordo di composizione, entro sei mesi dall'omologa del piano del consumatore ex articolo 12 - bis della Legge 3/2012, con le medesime modalità.

Gli acconti ed il saldo del compenso (con esclusione delle spese non imponibili) saranno, in via generale, così ripartiti:

- il 75% in favore del Gestore della crisi e degli ausiliari, così suddiviso: il 60 % sarà riconosciuto a favore del Gestore della crisi e il 15 % agli ausiliari;
- il 10 % in favore del Referente;
- il restante 15% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012.

Considerato che a seguito dell'omologa dell'accordo la \*Sig.ra Cardacino Simona\* è tenuta a versare la somma di € 1.459,12 oltre a € 500,00 già corrisposti per l'attivazione della procedura.

Considerato altresì che, in data 31/03/2026, è pervenuto al Comune un nuovo versamento, a saldo integrale dell'importo dovuto all'Organismo, come di seguito indicato:

**2026**

UTENTE	IMPORTO VERSATO	QUOTA SPETTANZA COMUNE (15%)	QUOTA SPETTANZA GESTORE (60%) REFERENTE (15%) AUSILIARIA (10%)
*Sig.ra <i>Omissis</i> *	€ 1.459,12	€ 218,87	€ 1.240,25
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.459,12</b>	<b>€ 218,87</b>	<b>€ 1.240,25</b>

Ritenuto, pertanto, opportuno di dover procedere ad accertare la somma relativa al versamento effettuato ed assumere il successivo impegno di spesa per la quota di competenza del gestore e del referente, dando atto che per quanto concerne l'ausiliaria la sua quota sarà versata al referente in quanto sua diretta collaboratrice.

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il D. Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 107.

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Settore Servizi alla Persona come nominato con Decreto Sindacale n. 3 del 07/01/2026.

#### **DETERMINA**

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di dare atto che è stata accertata l'entrata relativa all'espletamento della procedura da sovra indebitamento di cui alla L. 3/2012, come sotto riportata, versata in data 31/03/2026, introitata al cap. 182- cod.3|0100|3010200 del bilancio per l'esercizio 2026:

UTENTE	IMPORTO VERSATO	QUOTA SPETTANZA COMUNE (15%)	QUOTA SPETTANZA GESTORE (60%) REFERENTE (15%) AUSILIARIA (10%)
*Sig.ra <i>Omissis</i> *	€ 1.459,12	€ 218,87	€ 1.240,25
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.459,12</b>	<b>€ 218,87</b>	<b>€ 1.240,25</b>

3. Di dare atto che la somma di euro € 1.240,25, pari alla quota dell'85%, da corrispondere nella misura del 60% al gestore, del 15% a favore dell'ausiliaria e del 10% al referente, è da impegnarsi ai fondi del codice 12/05/1/104 – cap. 1453/4 da ripartirsi come di seguito delineato:
  - € 875,47 all'Avv. Paolo Rossati (gestore)
  - € 364,78 all'Avv. Papa Lorenzo (quota referente + quota ausiliaria)
4. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento dietro regolare presentazione di fattura elettronica da parte dei soggetti sopra elencati.

5. Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D. Lgs. 33/2013 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".
6. Di omettere, sulla copia destinata all'albo pretorio, i nominativi del soggetto debitore nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati previsto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679.
7. Di dare atto che a norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i. che il Responsabile del Procedimento è la Dott Guardabascio Gianluca Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

Pianezza, 15 aprile 2026

IL RESPONSABILE DI SETTORE  
GUARDABASCIO Dr. Gianluca  
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*

***Istruttore della determina: PONCIA DEBORA***  
***Proposta di determina n° 98 del 10/04/2026***